

REGOLAMENTO (CEE) N. 3826/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3810/91 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare per la Spagna l'articolo 83 e per il Portogallo l'articolo 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Comunità⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2934/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine, in particolare i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna⁽³⁾ ha limitato l'applicazione dell'MCS ai bovini vivi per quanto riguarda il settore delle carni bovine;

considerando che un sensibile aumento di detti massimali per il 1993, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati spagnolo e portoghese, è necessario per favorire l'integrazione di questi ultimi nel mercato comunitario;

considerando che nessun parere è stato formulato dal comitato di gestione per le carni bovine entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 3810/91 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 9. 10. 1992, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.